

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI INCENTIVI E FINANZIAMENTI A FAVORE DEL SETTORE ARTIGIANO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I- FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1** finalità
- Art. 2** soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Art. 3** soggetti esclusi
- Art. 4** incentivi e finanziamenti regionali

CAPO II – REGIME E INTENSITÀ DELL'AIUTO, DIVIETO DI CUMULO

- Art. 5** aiuti concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006
- Art. 6** aiuti concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008
- Art. 7** intensità dell'aiuto
- Art. 8** divieto di cumulo

CAPO III – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

- Art. 9** presentazione delle domande
- Art. 10** termine per l'avvio delle iniziative e per l'ammissibilità delle spese
- Art. 11** schema di domanda e nota informativa
- Art. 12** istruttoria delle domande di incentivo
- Art. 13** concessione degli incentivi

CAPO IV – EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA

- Art. 14** erogazione in via anticipata

CAPO V – VARIAZIONE DELL'INIZIATIVA IN CORSO DI REALIZZAZIONE

- Art. 15** variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione

CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

- Art. 16** presentazione della rendicontazione della spesa
- Art. 17** modalità di rendicontazione

CAPO VII – LIQUIDAZIONE RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 18** liquidazione e rideterminazione del contributo concesso
- Art. 19** sospensione dell'erogazione del contributo

CAPO VIII – SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO

- Art. 20** sospensione e interruzione dei termini del procedimento

CAPO IX – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEGLI INCENTIVI, CONTROLLI E REVOCHE

- Art. 21** obblighi dei beneficiari
- Art. 22** vincoli di destinazione
- Art. 23** conferma degli incentivi
- Art. 24** annullamento e revoca del provvedimento di concessione
- Art. 25** ispezioni e controlli

TITOLO II – INCENTIVI ALLE IMPRESE ARTIGIANE

CAPO I – ADEGUAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI

- Art. 26** finalità ed iniziative finanziabili
- Art. 27** spese ammissibili
- Art. 28** spese non ammissibili
- Art. 29** limiti di spesa

CAPO II – ANALISI DI FATTIBILITÀ E CONSULENZA ECONOMICO – FINANZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE INIZIATIVE ECONOMICHE

- Art. 30** finalità, iniziative finanziabili e spese ammissibili
- Art. 31** spese non ammissibili
- Art. 32** limiti di spesa

CAPO III – MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI NAZIONALI ED ESTERE

- Art. 33** finalità, iniziative finanziabili e spese ammissibili
- Art. 34** spese non ammissibili
- Art. 35** limiti di spesa

CAPO IV – COMMERCIO ELETTRONICO

Art 36 *finalità e iniziative finanziabili*

Art 37 *spese ammissibili*

Art 38 *spese non ammissibili*

Art 39 *limiti di spesa*

CAPO V – IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Art 40 *finalità e iniziative finanziabili*

Art 41 *spese ammissibili*

Art 42 *spese non ammissibili*

Art 43 *limiti di spesa*

CAPO VI – ARTIGIANATO ARTISTICO, TRADIZIONALE E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA

Art. 44 *finalità e iniziative finanziabili*

Art. 45 *spese ammissibili*

Art. 46 *spese non ammissibili*

Art. 47 *limiti di spesa*

CAPO VII – ACQUISIZIONE DI CONSULENZE PER L'INNOVAZIONE, LA QUALITÀ, LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI, L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ED IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E DELLE CONDIZIONI DEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 48 *finalità e iniziative finanziabili*

Art. 49 *spese ammissibili*

Art. 50 *spese non ammissibili*

Art. 51 *limiti di spesa*

CAPO VIII – ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICAZIONE PER GLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

Art. 52 *finalità e iniziative finanziabili*

Art. 53 *spese ammissibili*

Art. 54 *spese non ammissibili*

Art. 55 *limiti di spesa*

CAPO IX – SUCCESSIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

Art. 56 *finalità e iniziative finanziabili*

Art. 57 *definizioni*

Art. 58 *requisiti del cedente e del successore*

Art. 59 *spese ammissibili*

Art. 60 *spese non ammissibili*

Art. 61 *limiti di spesa*

CAPO X – NUOVE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 62 *finalità e iniziative finanziabili*

Art. 63 *spese ammissibili*

Art. 64 *spese non ammissibili*

Art. 65 *limiti di spesa*

CAPO XI – DISTRETTI ARTIGIANALI

Art. 66 *finalità*

Art. 67 *individuazione dei distretti artigianali*

Art. 68 *istituzione dei distretti artigianali*

Art. 69 *iniziative finanziabili e spese ammissibili*

Art. 70 *spese non ammissibili*

Art. 71 *limiti di spesa*

CAPO XII – ATTIVITÀ DI PRIMO IMPIANTO DEL CATA

Art. 72 *finalità*

Art. 73 *spese ammissibili*

Art. 74 *spese non ammissibili*

Art. 75 *limiti di spesa e intensità dell'aiuto*

TITOLO III – FINANZIAMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI SETTORE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI SETTORE

Art. 76 *finalità*

Art. 77 *attività delegate al CATA e Programma annuale di settore*

Art. 78 *gratuità ed universalità dei servizi pubblici, adeguatezza organizzativa*

Art. 79 *procedimento di approvazione del Programma*

- Art. 80** *presentazione della domanda di finanziamento e avvio delle iniziative*
- Art. 81** *istruttoria, concessione ed erogazione anticipata del finanziamento*
- Art. 82** *presentazione e modalità di rendicontazione della spesa, variazioni progettuali*
- Art. 83** *variazioni progettuali*
- Art. 84** *liquidazione del finanziamento*
- Art. 85** *obblighi del CATA*
- Art. 86** *obblighi dei beneficiari e verifica dei requisiti*
- Art. 87** *ispezioni e controlli*

CAPO II INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

- Art. 88** *iniziative finanziabili per l'attività di animazione economica, spese ammissibili e limite di spesa*
- Art. 89** *iniziative finanziabili per l'attività di incubatore d'impresa, spese ammissibili, non ammissibili e limite di spesa*
- Art. 90** *iniziative finanziabili per promuovere la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti artigiani, spese ammissibili e limite di spesa*
- Art. 91** *iniziative finanziabili per studi, indagini e ricerche, spese ammissibili e limite di spesa*

TITOLO IV – FINANZIAMENTI ALL'ENTE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO

CAPO I FINANZIAMENTI ALL'ENTE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO

- Art. 92** *finalità*
- Art. 93** *iniziative finanziabili e spese ammissibili*
- Art. 94** *intensità del finanziamento*
- Art. 95** *concessione ed erogazione anticipata del finanziamento*
- Art. 96** *presentazione della rendicontazione e liquidazione del finanziamento*
- Art. 97** *obblighi dell'EBIART*
- Art. 98** *obblighi delle imprese beneficiarie*
- Art. 99** *ispezioni e controlli*

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 100** *procedimenti in corso*
- Art. 101** *rinvii*
- Art. 102** *abrogazioni*
- Art. 103** *norme transitorie e finali*
- Art. 104** *entrata in vigore*

Allegato A Campo di applicazione Reg. (CE) n. 1998/2006

Allegato B Campo di applicazione Reg. (CE) n. 800/2008

Allegato C Elenco dei Comuni di Montagna in fascia C

Allegato D Spese per il personale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I- FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la concessione di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

Art. 2 soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare degli incentivi previsti al titolo II le microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all'articolo 13 della legge regionale 12/2002, di seguito denominato A.I.A..

2. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere agli incentivi sono quelli individuati dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463/Pres (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000).

3. I soggetti di cui al comma 1, operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, come definiti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 400/Pres (Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 recante «Disciplina organica dell'artigianato»), beneficiano degli incentivi previsti per tali settori dal titolo II, capo VI, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare degli incentivi previsti per le imprese di nuova costituzione, di cui al titolo II, capo V, per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti all'iscrizione all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo sia presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo medesimo. L'impresa deve essere iscritta all'A.I.A. per la prima volta. Il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana già iscritta all'A.I.A. e successivamente cancellata ovvero di impresa non artigiana già iscritta al registro delle imprese.

5. I successori d'impresa, come definiti all'articolo 57, comma 1, lettera b), possono beneficiare degli incentivi per la successione dell'impresa artigiana di cui dal titolo II, capo IX.

6. I soggetti di cui al comma 1, possono beneficiare degli incentivi di cui al titolo II, capo X, per le spese sostenute nei ventiquattro mesi successivi all'iscrizione all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo sia presentata entro sei mesi dalla scadenza del predetto termine. L'impresa deve essere iscritta all'A.I.A. per la prima volta. Il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana già iscritta all'A.I.A. e successivamente cancellata ovvero di impresa non artigiana già iscritta al registro delle imprese.

7. Per l'ammissibilità a contributo, i soggetti di cui ai commi da 1 a 6, compresi i singoli componenti dei consorzi, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituiti ed iscritti all'A.I.A., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 12/2002;

b) non essere in situazione di difficoltà, così come definita agli allegati A e B per l'accesso alle diverse tipologie di aiuto;

c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

d) non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e

delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

8. I distretti artigianali, istituiti ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale 12/2002, possono beneficiare degli incentivi di cui al titolo II, capo XI, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti al comma 7 e non siano destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione di recupero della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.

9. Il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane, di seguito denominato CATA, autorizzato ai sensi dell'articolo 72, comma 2, della legge regionale 12/2002, beneficia degli incentivi previsti al titolo II, capo XII, a condizione che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 7, lettere b) c) e d), e dei finanziamenti previsti al titolo III.

10. L'Ente bilaterale dell'artigianato, associazione non riconosciuta, di seguito denominato EBIART, beneficia dei finanziamenti previsti al titolo IV.

Art. 3 soggetti esclusi

1. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>), pubblicato in G.U.U.E. serie L. n. 379 del 28 dicembre 2006, sono esclusi dagli aiuti medesimi i settori e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato A.

2. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008, sono esclusi dagli aiuti le attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato B.

3. Le esclusioni dai benefici di cui ai commi 1 e 2 operano nel caso in cui l'iniziativa presentata sia riferibile ai settori in essi indicati.

4. Gli allegati A e B sono aggiornati con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con riferimento all'individuazione dei codici ATECO relativi ai settori di attività esclusi.

5. Sono esclusi dai benefici per la successione dell'impresa artigiana, previsti dal titolo II, capo IX, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa.

6. Le imprese artigiane operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura sono escluse dai benefici previsti dal titolo II, capo VI se rientranti nei settori di attività compresi nella divisione 96 "Altre attività di servizi per la persona" della classificazione ATECO 2007.

Art. 4 incentivi e finanziamenti regionali

1. Le imprese artigiane di cui all'articolo 2 possono beneficiare di:

a) incentivi per l'adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo I;

b) incentivi per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui al titolo II, capo II;

c) incentivi per mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al titolo II, capo III;

d) incentivi per il commercio elettronico di cui al titolo II, capo IV;

e) incentivi per le imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V.

2. Le imprese artigiane di cui all'articolo 2 possono altresì beneficiare di:

a) incentivi per l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI;

b) incentivi per l'acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VII;

- c) incentivi per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al titolo II, capo VIII;
 - d) incentivi per la successione dell'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX;
 - e) incentivi per le nuove imprese artigiane di cui al titolo II, capo X.
3. I distretti artigianali beneficiano degli incentivi relativi all'acquisizione di consulenze di cui al titolo II, capo XI.
 4. Il CATA beneficia di incentivi per l'attività di primo impianto di cui al titolo II, capo XII.
 5. Il CATA beneficia dei finanziamenti per l'attuazione del Programma di settore, di cui al titolo III.
 6. L'EBIART beneficia dei finanziamenti per sostenere il reddito dei lavoratori dipendenti e degli imprenditori artigiani, di cui al titolo IV.

CAPO II – REGIME E INTENSITÀ DELL'AIUTO, DIVIETO DI CUMULO

Art. 5 aiuti concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai fini del presente regolamento, sono concessi secondo la regola <<de minimis>>, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, gli incentivi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 4.
2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti al comma 2, la concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda di contributo, nonché ogni altro aiuto di importo limitato ricevuto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica).
4. Ai fini del presente regolamento, ricadono nel regime <<de minimis>>, ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006:
 - a) i servizi prestati gratuitamente dal CATA come incubatore di impresa nei confronti delle nuove imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 89;
 - b) i servizi prestati dal CATA per la partecipazione di imprese artigiane a mostre, fiere e altre manifestazioni a carattere regionale, per la quota di costo rimasta a carico del CATA ai sensi dell'articolo 90, comma 3;
 - c) i finanziamenti erogati dall'EBIART per sostenere il reddito degli imprenditori artigiani, titolari di aziende fino a 14 dipendenti, di cui all'articolo 93, comma 2, lettera b).
5. L'impresa artigiana che beneficia dei servizi di cui al comma 4, lettere a) e b) imputa il corrispettivo degli stessi come aiuto <<de minimis>>, previa tempestiva quantificazione e comunicazione del relativo costo da parte del CATA.
6. Il CATA predisponde una banca dati relativa alle imprese beneficiarie dei servizi prestati ai sensi del comma 4 lettere a) e b), registrando per ciascuna impresa, la tipologia del servizio prestato e l'importo del costo sostenuto.
7. L'EBIART predisponde una banca dati relativa alle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al comma 4, lettera c) registrando per ciascuna impresa, l'importo del finanziamento erogato e la relativa data.

Art. 6 aiuti concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008

1. Sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 gli incentivi relativi all'acquisizione di consulenze da parte dei distretti artigianali, ai sensi dell'articolo 69, comma 1.
2. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008.

Art. 7 intensità dell'aiuto

1. In osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, l'intensità dell'aiuto per gli incentivi di cui al titolo II è pari al 40 per cento delle spese ammissibili, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'intensità dell'aiuto è elevata di 10 punti percentuali qualora sussista una delle seguenti condizioni:
 - a) imprese artigiane appartenenti all'imprenditoria giovanile, ai sensi del comma 4, lettera a);
 - b) imprese artigiane appartenenti all'imprenditoria femminile, ai sensi del comma 4, lettera b);
 - c) imprese artigiane localizzate nelle zone di svantaggio socio economico di cui all'allegato C.
3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1:
 - a) l'intensità dell'aiuto per gli incentivi a favore della successione d'impresa e per le imprese di nuova costituzione è pari al 50 per cento ed è elevata di 10 punti percentuali nelle ipotesi previste al comma 2;
 - b) l'intensità dell'aiuto per gli incentivi a favore dei distretti artigianali è elevata al 50 per cento;
 - c) l'intensità dell'aiuto per gli incentivi a favore del CATA per le spese di primo impianto è elevata all'80 per cento;
 - d) per le iniziative di cui all'articolo 62, comma 2, lettera c), realizzate dalle nuove imprese artigiane, l'ammontare del contributo è stabilito secondo i criteri di cui all'articolo 65, comma 2.
4. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) imprenditoria giovanile: le imprese individuali gestite esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 e 40 anni o le società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta soggetti di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente soggetti tra i 18 ed i 40 anni;
 - b) imprenditoria femminile: le imprese in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero le imprese cooperative in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e le imprese individuali il cui titolare è una donna.

Art. 8 divieto di cumulo

1. Gli incentivi di cui al titolo II non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.
2. I finanziamenti di cui al titolo III non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

CAPO III – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Art. 9 presentazione delle domande

1. Le domande per accedere agli incentivi di cui all'articolo 4, commi da 1 a 3 sono presentate a partire dal 1° febbraio fino al termine del 30 settembre. Tali termini sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono inammissibili e archiviate d'ufficio. Sono considerate presentate nei termini le domande pervenute entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine, purché inviate a mezzo raccomandata; ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale di spedizione.
2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, primo periodo:
 - a) le imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V presentano la domanda di contributo entro sei mesi dalla data di iscrizione all'A.I.A.;

- b) i successori d'impresa di cui al titolo II, capo IX presentano la domanda di contributo entro sei mesi dalla data di cessazione dell'impresa del cedente o, nel caso in cui l'impresa non cessi l'attività, entro sei mesi dalla data di modifica dell'assetto societario;
- c) le nuove imprese artigiane di cui al titolo II, capo X presentano la domanda di contributo per le spese sostenute nei ventiquattro mesi successivi all'iscrizione all'A.I.A., entro sei mesi dalla scadenza del predetto termine.
3. Le imprese possono presentare, nell'anno solare, una sola domanda per ciascuno degli incentivi di cui all'articolo 4, commi da 1 a 3, ad eccezione degli incentivi per mostre, fiere, esposizioni e altre manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui al titolo II, capo III.
4. Sono presentate al CATA le domande per accedere ai seguenti incentivi:
- a) adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo I;
- b) analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui al titolo II, capo II;
- c) mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al titolo II, capo III;
- d) commercio elettronico di cui al titolo II, capo IV;
- e) imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V, alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 4.
5. Sono presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per territorio, di seguito denominate Camere di commercio, le domande per accedere ai seguenti incentivi:
- a) artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI;
- b) acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VII;
- c) acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al titolo II, capo VIII;
- d) successione dell'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX;
- e) nuove imprese artigiane di cui al titolo II, capo X, alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 6.
6. Le domande dei distretti artigianali per accedere agli incentivi relativi all'acquisizione di consulenze di cui al titolo II, capo XI sono presentate alla Direzione centrale attività produttive - Servizio marketing territoriale e promozione internazionale.
7. La domanda del CATA per accedere agli incentivi per l'attività di primo impianto di cui al titolo II, capo XII è presentata, per una sola volta, alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
8. Sono altresì presentate alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano:
- a) le domande di finanziamento del CATA, per l'attuazione del Programma annuale di settore, di cui al titolo III;
- b) le domande di finanziamento dell'EBIART, per le iniziative di cui al titolo IV.

Art. 10 termine per l'avvio delle iniziative e per l'ammissibilità delle spese

1. Le imprese artigiane ed i distretti artigianali avviano l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità a contributo, fatto salvo quanto previsto al comma 2. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
- a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto ovvero, ove tale specificazione non risulti dal predetto documento, la data della prima fattura;
- b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura;
- c) nel caso di partecipazione a manifestazioni fieristiche, la data di inizio della manifestazione medesima;
- d) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa quali, in particolare, la consulenza, lo studio di fattibilità, l'incarico di collaborazione, il corso di formazione, come

specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'avvio dell'iniziativa può essere antecedente alla presentazione della domanda nei seguenti casi:

- a) per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui al comma 1, lettera b), limitatamente alle spese di progettazione e alle altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- b) per le iniziative di cui al titolo II, capo III, concernenti la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, limitatamente alla tassa d'iscrizione alla manifestazione fieristica;
- c) per le iniziative realizzate dalle imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V relativamente alle spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A.;
- d) per le iniziative realizzate dalle nuove imprese artigiane di cui al titolo II, capo X relativamente alle spese sostenute dalla data di iscrizione all'A.I.A. ed entro ventiquattro mesi dall'iscrizione medesima; nel caso di incentivi all'occupazione, per avvio dell'iniziativa si fa riferimento alla data di assunzione del dipendente;
- e) per le attività di primo impianto effettuate dal CATA, a condizione che le relative spese siano sostenute in data successiva a quella di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 72, comma 2 della legge regionale 12/2002.

3. Per i progetti realizzati dal CATA ai sensi del titolo III, l'iniziativa è avviata in data successiva a quella di approvazione da parte della Giunta regionale del Programma annuale di settore, pena l'inammissibilità delle relative spese. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle circostanze previste al comma 1, lettere a), c) e d) e, nel caso di prestazioni fornite dal personale, l'inizio effettivo dell'attività legata all'iniziativa come attestato nel diario del personale.

Art. 11 schema di domanda e nota informativa

1. Le domande per accedere agli incentivi di cui al titolo II sono redatte nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo gli schemi approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive, disponibili sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato e su quelli delle Camere di commercio e del CATA, secondo la rispettiva competenza.

2. Le domande sono corredate:

- a) dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate negli schemi di cui al comma 1;
- b) dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestante, in particolare, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2, commi 7, lettere b) c) e d) e 8 ed il rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 8;
 - 2) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) fatta salva la deroga prevista dall'articolo 73, comma 1 bis, della legge medesima;
 - 3) il rispetto del divieto generale di contribuzione previsto dall'articolo 13, comma 9;
 - 4) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

3. Il responsabile del procedimento comunica agli interessati, tramite la nota informativa allegata allo schema di domanda di cui al comma 1:

- a) l'Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;
- d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;

- e) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione e per l'erogazione dell'incentivo;
 - f) i termini entro cui presentare eventuali memorie scritte e documenti, in relazione al preavviso di adozione del provvedimento negativo di cui all'articolo 12, comma 7;
 - g) gli obblighi del beneficiario;
 - h) i casi di annullamento, revoca o rideterminazione dell'incentivo previsti all'articolo 24.
4. La nota informativa è pubblicata sui siti internet di cui al comma 1 ed assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 12 istruttoria delle domande di incentivo

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.
2. L'Ufficio incompetente all'istruttoria, cui venga erroneamente indirizzata la domanda, provvede ad inviarla tempestivamente all'Ufficio competente.
3. Ove l'impresa presenti un numero di domande superiore a quello consentito, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, viene istruita unicamente la prima domanda, facendosi riferimento al numero di protocollo in arrivo apposto dall'Ufficio competente.
4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. È consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
5. Ove l'integrazione o la regolarizzazione risulti incompleta, il responsabile del procedimento può assegnare all'interessato un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'Ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti.
6. Il procedimento è archiviato d'ufficio ed il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:
 - a) la domanda per accedere agli incentivi è presentata al di fuori dei termini previsti all'articolo 9, comma 1;
 - b) la domanda per accedere agli incentivi per le imprese di nuova costituzione è presentata decorsi sei mesi dalla data di iscrizione all'A.I.A.;
 - c) la domanda per accedere agli incentivi per la successione d'impresa è presentata decorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'impresa del cedente o, nel caso in cui l'impresa non cessi l'attività, decorsi sei mesi dalla data di modifica dell'assetto societario;
 - d) la domanda per accedere agli incentivi per le nuove imprese artigiane è presentata decorsi trenta mesi dall'iscrizione all'A.I.A.;
 - e) il termine assegnato ai sensi del comma 4, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
 - f) la documentazione pervenuta ai sensi del comma 5 risulta irregolare o incompleta e non sia possibile procedere all'istruttoria della domanda di contributo sulla base della documentazione agli atti;
 - g) il termine di dieci giorni di cui all'articolo 13, comma 8, per inoltrare la dichiarazione sul <<de minimis>> decorre inutilmente;
 - h) per insufficiente disponibilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4;
 - i) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.
7. Al di fuori dei casi di cui al comma 6 l'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n.

241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 13 concessione degli incentivi

1. Gli incentivi di cui al titolo II sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000, nei limiti di disponibilità di bilancio, correlati ai patti di stabilità e crescita. L'ordine cronologico di presentazione delle domande è determinato dal timbro di arrivo apposto dall'Ufficio competente; nel caso di domande pervenute lo stesso giorno, l'ordine cronologico è attestato dal numero progressivo di protocollo.
2. Gli incentivi sono concessi, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio competente.
3. L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
4. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.
5. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda per esigenze istruttorie sono finanziate con i fondi stanziati nel bilancio successivo.
6. Al fine di consentire il rispetto dei termini per la concessione dei contributi di cui al comma 2, le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio ed al CATA previste, rispettivamente, dall'articolo 43, comma 3 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e dall'articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, sono pubblicate entro il 31 gennaio di ciascun anno ed i conseguenti provvedimenti di riparto dei fondi fra i diversi canali contributivi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 sono adottati dal soggetto competente entro il 28 febbraio.
7. La concessione degli incentivi è subordinata all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 e della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento di cui al titolo II.
8. Prima della concessione del contributo l'Ufficio competente acquisisce, ai fini della verifica del rispetto dei limiti <<de minimis>> la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 5, comma 3. L'impresa rilascia la dichiarazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, sulla base del modello pubblicato sui siti internet di cui all'articolo 11 comma 1, previa tempestiva quantificazione e comunicazione da parte dell'Ufficio competente dell'importo dell'incentivo da concedere.
9. Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.
10. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo trasmettendo, contestualmente, il provvedimento di concessione nel quale sono stabiliti, in particolare, il termine massimo e le modalità per la rendicontazione, gli obblighi dei beneficiari.
11. Nel caso di imprese artigiane svolgenti attività mista è ammissibile la concessione di incentivi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio dell'attività artigianale.

CAPO IV – EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA

Art. 14 erogazione in via anticipata

1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato e su quelli delle Camere di commercio e del CATA secondo la rispettiva competenza.
2. Gli incentivi di cui al comma 1, possono essere concessi in via anticipata qualora l'importo dell'anticipazione sia pari o superiore a 10.000,00 euro.

CAPO V – VARIAZIONE DELL'INIZIATIVA IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Art. 15 variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione

1. I beneficiari degli incentivi di cui al titolo II sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo.
2. Le variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo relative alle singole voci di spesa ammesse a contributo, sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente all'Ufficio competente per l'approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Non sono in ogni caso ammissibili variazioni di costo relative alle singole voci di spesa ammesse a contributo superiori al 40 per cento. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.
4. In difetto della comunicazione di cui al comma 2 l'Ufficio competente revoca il contributo concesso, qualora l'iniziativa realizzata si discosti significativamente dall'iniziativa originariamente ammessa a contributo.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'Ufficio competente si riserva, in ogni caso, di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate all'iniziativa, debitamente giustificate dall'impresa beneficiaria, alla luce della visione complessiva e organica dell'iniziativa, consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa nonché della relazione finale sull'attività svolta.

CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 16 presentazione della rendicontazione della spesa

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i soggetti beneficiari degli incentivi di cui al titolo II concludono l'iniziativa e presentano la rendicontazione della spesa entro dodici mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione; il termine è elevato a ventiquattro mesi per i seguenti incentivi:
 - a) incentivi concernenti l'adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo I;
 - b) incentivi concernenti l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI;
 - c) incentivi concernenti l'acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VII.

2. Le imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V e le nuove imprese artigiane di cui al titolo II, capo X, presentano la rendicontazione delle spese contestualmente alla domanda di contributo o, in alternativa, entro tre mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.
3. E' consentita la richiesta di una o più proroghe per la presentazione della rendicontazione a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2. Le proroghe sono autorizzate dall'Ufficio competente entro il limite massimo complessivo di sei mesi.
4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2, sono comunque fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente sulla realizzazione dell'iniziativa rispetto agli obiettivi indicati nella domanda di contributo.
5. La rendicontazione della spesa è redatta secondo gli schemi approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive. Tali schemi sono resi disponibili sui siti internet delle Camere di commercio e del CATA secondo la rispettiva competenza e, per gli incentivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato.

Art. 17 modalità di rendicontazione

1. Per la rendicontazione i beneficiari di cui al titolo II presentano, in particolare:
 - a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;
 - b) la documentazione di spesa in originale ovvero copia non autenticata della documentazione di spesa o dei documenti probatori equivalenti, annullata in originale e corredata da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Ufficio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;
 - c) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il mantenimento dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 2 comma 7 lettere c) e d) e, limitatamente ai distretti artigiani, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente di cui all'articolo 2, comma 8;
 - d) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti di data compresa tra la data di avvio e quella di conclusione dell'iniziativa indicata nella relazione illustrativa; la presentazione di fatture di data anteriore all'avvio dell'iniziativa ovvero di data successiva alla conclusione dell'iniziativa determina, rispettivamente, la revoca del contributo e l'inammissibilità delle spese stesse.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, tra la data di avvio dell'iniziativa ed il termine ultimo di rendicontazione di cui all'articolo 16, commi 1 e 2. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima dell'avvio dell'iniziativa ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione determinano, rispettivamente, la revoca del contributo e l'inammissibilità delle spese stesse.
4. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, le fatture di anticipo relative esclusivamente all'acquisto di beni mobili ed i relativi pagamenti, di data antecedente a quella di avvio dell'iniziativa di cui all'articolo 10, comma 2, comporta l'inammissibilità a contributo delle fatture medesime, a condizione che l'impresa interessata dimostri che la consegna del bene è avvenuta successivamente alla presentazione della domanda; in caso contrario l'Ufficio competente procede alla revoca del contributo concesso.
5. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità

dell'opera al progetto presentato. Per tali interventi non trova applicazione l'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

6. Il pagamento dei documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale, i quali devono contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento. Sono ammissibili pagamenti cumulativi purché l'impresa documenti la tracciabilità del pagamento del singolo giustificativo di spesa.

7. Ferma la facoltà di utilizzare le forme di transazione di cui al comma 6, il pagamento dei documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 euro è attestato dalla liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla rendicontazione delle spese ovvero dalla fattura quietanzata dal fornitore con dicitura <<pagato>>, la firma, la data e il timbro del fornitore medesimo.

8. Le imprese artigiane possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

CAPO VII – LIQUIDAZIONE RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 18 liquidazione e rideterminazione del contributo concesso

1. L'Ufficio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. È consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. Ove l'integrazione o la regolarizzazione risulti incompleta, il responsabile del procedimento può assegnare all'interessato un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'Ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

4. Il provvedimento di liquidazione è emanato dall'Ufficio competente entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione.

5. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

6. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 50 per cento rispetto al preventivo ammesso, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

7. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 15 o alla minore spesa ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.

8. Qualora le somme erogate anticipatamente ai sensi dell'articolo 14 siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile, l'Ufficio competente procede al recupero secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 19 sospensione dell'erogazione del contributo

1. Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta nei seguenti casi:

a) qualora l'Amministrazione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;

- b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
- c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa.

CAPO VIII – SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Art. 20 sospensione e interruzione dei termini del procedimento

1. I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria, nel caso in cui la domanda o la rendicontazione risulti irregolare o incompleta, ai sensi degli articoli 12, commi 4 e 5, e 18, commi 2 e 3 e per l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 13, comma 8.
2. I termini per la concessione dell'incentivo sono interrotti in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui all'articolo 12, comma 7.
3. Il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione ed erogazione non è computato ai fini del decorso dei termini per l'adozione degli atti medesimi.
4. Per i procedimenti di modifica, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.
5. Il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 4 è sospeso in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni e documenti.

CAPO IX – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEGLI INCENTIVI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 21 obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari degli incentivi di cui al titolo II sono tenuti, in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda, fatte salve le deroghe di cui al presente regolamento;
 - b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 7, lettere a), c), e d), di cui al comma 8 in relazione agli incentivi ai distretti artigianali e di cui al comma 9, in relazione agli incentivi al CATA, per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 5;
 - c) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 22;
 - d) realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15;
 - e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
 - f) rispettare le tempistiche, fatte salve le proroghe autorizzate;
 - g) rilasciare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al <<de minimis>> entro dieci giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente, ai sensi dell'articolo 13, comma 8;
 - h) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 15 e 23;
 - i) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;
 - j) non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata;
 - k) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
 - l) nel caso di certificazione della spesa di cui all'articolo 17, comma 8, conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000;

m) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata nel regolamento.

Art. 22 vincoli di destinazione

1. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo, pena la revoca del contributo concesso, di mantenere la destinazione artigianale dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni, decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione nel caso di:

a) incentivi per l'adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo I in relazione ai beni mobili o immobili oggetto dell'adeguamento;

b) incentivi per il commercio elettronico di cui al titolo II, capo IV, limitatamente ai beni di cui all'articolo 37, comma 1, lettere b) e c);

c) incentivi per le imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V;

d) incentivi per l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI;

e) incentivi per la successione d'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX limitatamente ai beni di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), acquistati ovvero oggetto di intervento edilizio o di interventi di impiantistica, e lettera d);

f) incentivi per l'attività del CATA di primo impianto di cui al titolo II, capo XII limitatamente ai beni di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), c) e d).

2. In presenza di eventi eccezionali ed imprevedibili, la Giunta regionale, su motivata richiesta del soggetto beneficiario, può deliberare l'abbreviazione della durata del vincolo di destinazione.

3. Per gli incentivi di cui al comma 1, lettere da a) ad e) i soggetti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere, dalla data di presentazione della domanda e fino alla scadenza del vincolo di destinazione i seguenti requisiti:

a) iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;

b) non essere in stato di liquidazione, di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

4. Per gli incentivi di cui al comma 1, lettera f) il CATA ha l'obbligo di mantenere, dalla data di presentazione della domanda e fino alla scadenza del vincolo di destinazione il requisito di cui al comma 3, lettera b).

5. Per gli incentivi di cui al titolo II non rientranti fra quelli elencati al comma 1, i soggetti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere i requisiti di cui al comma 3 dalla data di presentazione della domanda e fino alla data del provvedimento di liquidazione.

6. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione dell'incentivo, non comporta la violazione dei vincoli di destinazione né la revoca o rideterminazione del contributo concesso. Per variazione aziendale della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'articolo 11 della legge regionale 12/2002 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.

7. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i beni mobili oggetto del contributo divenuti obsoleti o comunque inadeguati all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti con altri beni nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati, fatta salva l'eventuale evoluzione del mercato che consenta economie di spesa per tali beni, da documentare da parte dell'impresa. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione all'Ufficio competente. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetti di altri aiuti.

8. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono all'Ufficio competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello pubblicato sui siti internet di cui all'articolo 11 comma 1. In caso di inosservanza, l'Ufficio competente procede ad effettuare ispezioni e controlli.

9. L'Ufficio competente verifica annualmente e direttamente il mantenimento dei requisiti di cui ai commi 3 e 4.

Art. 23 conferma degli incentivi

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di conferimento, fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 22, le agevolazioni possono essere trasferite al soggetto subentrante, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.
2. Nel caso in cui le variazioni di cui al comma 1 avvengano prima del provvedimento di concessione degli incentivi, l'ufficio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio; qualora le variazioni intervengano successivamente, l'ufficio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.
3. I beneficiari comunicano tempestivamente all'ufficio competente la trasformazione d'impresa che dovesse intervenire tra la presentazione della domanda di incentivo e la data del provvedimento di liquidazione. In tale circostanza, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2.

Art. 24 annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:
 - a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 e dall'articolo 17, comma 4;
 - b) la rendicontazione delle spese non sia presentata o sia presentata oltre il termine previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2;
 - c) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile prevista dal regolamento per i singoli interventi agevolativi;
 - d) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 50 per cento rispetto al preventivo ammesso a contributo;
 - e) i vincoli di destinazione artigianali non siano stati osservati.
3. Il provvedimento di concessione è altresì revocato oppure il contributo concesso è rideterminato, qualora:
 - a) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 17, comma 1 lettera c) e all'articolo 22, comma 7, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
 - b) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, ai sensi dell'articolo 15, commi 4 e 5;
 - c) si siano verificate le condizioni previste all'articolo 16, comma 4 e all'articolo 18, comma 3, secondo periodo.
4. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.
5. Gli incentivi, erogati anche in forma anticipata ai sensi dell'articolo 14, sono restituiti secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 25 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 gli Uffici competenti, come individuati ai sensi dell'articolo 9, effettuano presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi ai sensi del titolo II, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 21 e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, ivi comprese quelle rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
2. Con le direttive di cui all'articolo 43, comma 3 della legge regionale 4/2005 e all'articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale fissa gli indirizzi per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione dei canali contributivi delegati alle Camere di commercio ed al CATA.
3. Con uno o più decreti del Direttore centrale attività produttive sono stabiliti annualmente termini, criteri e modalità operative per l'effettuazione dei controlli successivi di cui al comma 2.

TITOLO II – INCENTIVI ALLE IMPRESE ARTIGIANE

CAPO I – ADEGUAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI

Art 26 finalità ed iniziative finanziabili

1. In attuazione dell'articolo 55 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono finanziabili le seguenti iniziative:
 - a) realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di preesistenti strutture produttive, impianti e macchinari, alle normative vigenti in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro;
 - b) realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di preesistenti strutture produttive, impianti e macchinari, alle normative vigenti in materia di antinquinamento e tutela del territorio.
3. Nell'ambito degli adeguamenti previsti al comma 2, sono inclusi gli interventi diretti alla sostituzione parziale o totale della struttura, impianto o macchinario.

Art 27 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) opere edili ed impiantistica generale per l'adeguamento parziale o totale della struttura produttiva o dell'impianto della struttura medesima;
 - b) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo connessi alle opere edili, nei limiti massimi fissati dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453/Pres (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo);
 - c) spese per la sostituzione parziale o totale dei macchinari;
 - d) trasporto e montaggio necessari per la realizzazione degli interventi previsti.
2. Le spese per i lavori di adeguamento delle strutture e degli impianti di cui al comma 1 sono ammissibili alle seguenti condizioni:
 - a) che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo, siano di proprietà del richiedente o nella sua disponibilità, mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario;

b) che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e che il richiedente risulti in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività produttiva in essere.

Art 28 spese non ammissibili

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 27 ed, in particolare:

- a) spese relative a fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti;
- b) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- c) spese generali;
- d) spese per l'acquisto di beni di consumo o di ordinario uso;
- e) spese per l'acquisto di beni usati o in leasing.

Art 29 limiti di spesa

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 5.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 50.000,00 euro.

CAPO II – ANALISI DI FATTIBILITÀ E CONSULENZA ECONOMICO – FINANZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE INIZIATIVE ECONOMICHE

Art 30 finalità, iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria finalizzate alla realizzazione di nuove iniziative economiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono finanziabili le iniziative concernenti analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria finalizzate alla ricerca di nuovi mercati o di una nuova organizzazione di vendita o di nuovi sistemi di distribuzione dei prodotti e dei servizi.

3. Sono ammissibili le spese per consulenze esterne concernenti:

- a) analisi di fattibilità organizzativa, economica e finanziaria per la realizzazione di una nuova iniziativa economica;
- b) analisi e ricerche di mercato sui prodotti e servizi dell'impresa e strategie di marketing.

4. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze di cui al comma 3.

Art 31 spese non ammissibili

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 30, comma 3 e, in particolare:

- a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
- b) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- c) spese generali.

Art 32 limiti di spesa

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:
 - a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;
 - b) importo massimo pari a 10.000,00 euro.

CAPO III – MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI NAZIONALI ED ESTERE

Art 33 finalità, iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera c), della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono finanziabili le partecipazioni a fiere, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere commerciale svolte al di fuori del territorio regionale.
3. In ambito nazionale sono finanziabili solo le partecipazioni alle manifestazioni specializzate elencate nel «Calendario fieristico nazionale ed internazionale» approvato annualmente e disponibile sul sito internet della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome all'indirizzo: www.regioni.it. nella sezione <<aziImpresa>> dedicata alle fiere.
4. Gli incentivi sono concessi a ciascun richiedente per non più di due manifestazioni nello stesso anno solare ed entro i limiti massimi di spesa complessiva di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b). Ove l'impresa presenti una o più domande per un numero superiore di manifestazioni, si tiene conto del criterio cronologico di presentazione della domanda o, in subordine, della data della manifestazione.
5. Sono ammissibili le spese relative a:
 - a) tassa di iscrizione;
 - b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita;
 - c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti, il trasporto ed il montaggio/smontaggio.

Art 34 spese non ammissibili

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 33 ed, in particolare:
 - a) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
 - b) spese generali, trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa.

Art 35 limiti di spesa

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile, per ciascuna impresa rientra nei seguenti limiti:
 - a) importo minimo pari a 2.000,00 euro;
 - b) importo massimo pari a 25.000,00 euro.

CAPO IV – COMMERCIO ELETTRONICO

Art 36 finalità e iniziative finanziabili

1. In attuazione dell'articolo 57 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per facilitare l'accesso al commercio elettronico.
2. Ai fini del presente regolamento, per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali o promozionali di propri prodotti o servizi per via elettronica, e per sito orientato al commercio elettronico si intende quello attraverso il quale si svolgono tali attività.
3. Per le finalità di cui al comma 1 sono finanziabili le seguenti iniziative:
 - a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione o alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;
 - b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;
 - c) promozione del sito di commercio elettronico.
4. Le iniziative di cui al comma 3 sono finanziabili anche se riferite alla ristrutturazione, al potenziamento o all'ampliamento del sito orientato al commercio elettronico già esistente, a condizione che per tale sito - o per altro sito intestato all'impresa richiedente il contributo - la stessa non abbia già beneficiato del contributo stesso e purché le modifiche per cui si chiede il finanziamento siano dettagliatamente descritte e documentate nella domanda e verificabili a consuntivo.

Art 37 spese ammissibili

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 36 sono ammissibili, in particolare:
 - a) spese per l'acquisizione dei seguenti servizi:
 - 1) consulenza rivolta alla creazione di siti orientati al commercio elettronico;
 - 2) consulenza specialistica per lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita o promozione via internet quali applicazioni di e-Commerce, applicazioni business-to-business, etc.
 - 3) consulenza per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM);
 - 4) assistenza iniziale all'imprenditore, ai propri soci, ai collaboratori e dipendenti per la gestione del sito orientato al commercio elettronico, tra cui la consulenza per l'iniziale utilizzo, limitatamente agli addetti destinati alla gestione, manutenzione o controllo del sito e con esclusione delle spese di trasferta;
 - 5) la traduzione dei testi del sito;
 - 6) promozione del sito orientato al commercio elettronico, limitatamente alle spese previste per l'acquisizione di consulenze per studi di web marketing, per i piani di diffusione e il posizionamento del sito web di commercio elettronico.
 - b) spese per l'acquisizione dei seguenti beni materiali:
 - 1) hardware per una sola postazione completa (incluso sistema operativo);
 - 2) hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System;
 - c) spese per l'acquisizione dei seguenti beni immateriali:

- 1) sistemi informatici (software, brevetti) acquistati o ottenuti in licenza, purché strettamente necessari e direttamente collegati alla creazione, gestione, promozione del sito orientato al commercio elettronico, comprese le spese relative alla registrazione del nome di dominio e della casella di posta elettronica;
 - 2) software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System;
 - 3) applicazioni e programmi per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM).
2. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze di cui al comma 1 lettera a).

Art 38 spese non ammissibili

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 36 non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 37 ed, in particolare:
 - a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, quali la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
 - b) spese relative ad attrezzature hardware e programmi software riconducibili all'organizzazione interna dell'impresa (ad esempio programmi per contabilità, paghe, magazzino) o alla realizzazione dei prodotti o servizi dell'impresa stessa, a meno che tali spese non siano collegate direttamente alla gestione e/o alla creazione del sito orientato al commercio elettronico;
 - c) oneri connessi all'IVA ed altre imposte tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
 - d) spese per canoni di hosting o housing, per abbonamenti e allacciamenti;
 - e) spese per il noleggio o leasing;
 - f) spese relative a canoni e contratti pluriennali di manutenzione e di assistenza;
 - g) spese generali, trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa, materiali di ordinario uso d'ufficio;
 - h) spese per acquisto di beni usati;
 - i) spese di ammortamento;
 - j) spese per pubblicità e promozione non rientranti fra quelle previste all'articolo 37, comma 1, lettera a), numero 6).

Art 39 limiti di spesa

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:
 - a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;
 - b) importo massimo pari a 30.000,00 euro.

CAPO V – IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Art 40 finalità e iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'articolo 42 bis, comma 1, della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione concede incentivi in conto capitale finalizzate a sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese artigiane.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono finanziabili le imprese iscritte all'A.I.A. da non più di sei mesi per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'Albo medesimo.

Art 41 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese legali direttamente connesse alla costituzione dell'impresa, nel limite massimo del 5 per cento dell'investimento complessivo;
- b) acquisto di macchinari e attrezzature nuove di fabbrica da destinare esclusivamente al nuovo laboratorio;
- c) acquisto di arredi per ufficio;
- d) acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- e) opere edili ed impiantistica generale su unità immobiliari da adibire a nuovo laboratorio;
- f) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nei limiti massimi fissati dal decreto del Presidente della Regione 453/2005, per gli interventi di cui alla lettera e).

2. Le spese per opere edili ed impiantistica generale di cui al comma 1, lettera e) sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda di incentivo, sia di proprietà del richiedente o nella sua disponibilità, mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario;
- b) che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e che il richiedente risulti in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività produttiva in essere.

Art 42 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di iscrizione all'A.I.A..

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 40 non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 41 ed, in particolare:

- a) spese per l'acquisto di terreni e fabbricati;
- b) spese per la costruzione di fabbricati;
- c) spese relative ad opere edili ed impiantistica per fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti;
- d) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- e) spese generali;
- f) spese per beni di consumo o di ordinario uso;
- g) spese per l'acquisto di beni usati o in leasing;
- h) ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari.

Art 43 limiti di spesa

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 5.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 100.000,00 euro.

CAPO VI – ARTIGIANATO ARTISTICO, TRADIZIONALE E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA

Art. 44 finalità e iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale, finalizzati a promuovere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura nei centri urbani.
2. I settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura sono definiti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 400/2002.
3. Ai sensi del presente regolamento per centri urbani si intendono le zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici generali comunali; qualora il Comune non abbia definito le zone omogenee, ai fini della concessione dell'incentivo, il beneficiario allega alla domanda di contributo una dichiarazione del Comune medesimo attestante che la zona nella quale è insediato il laboratorio è da considerarsi centro urbano.

Art. 45 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di immobili adibiti o da adibire a laboratori;
 - b) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nei limiti massimi fissati dal decreto del Presidente della Regione 453/2005, per gli interventi di cui alla lettera a);
 - c) acquisto di arredi da destinarsi ad uso dei laboratori di cui alla lettera a);
 - d) acquisto di macchinari e attrezzature destinati o da destinarsi ad uso dei laboratori di cui alla lettera a).
2. Le spese di cui al comma 1, lettera a) sono ammissibili alle seguenti condizioni:
 - a) che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda di incentivo, sia di proprietà del richiedente o nella sua disponibilità, mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario;
 - b) che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e che il richiedente risulti in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività produttiva in essere.
3. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili a condizione che siano destinate esclusivamente ai laboratori di artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura situati nei centri urbani.

Art. 46 spese non ammissibili

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 45 ed, in particolare:
 - a) spese per l'acquisto di terreni e fabbricati;
 - b) spese per la costruzione di fabbricati;
 - c) spese relative ad opere edili ed impiantistica per fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti;
 - d) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
 - e) spese generali;
 - f) spese per beni di consumo o di ordinario uso;

- g) acquisto di beni usati o in leasing;
- h) ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari.

Art. 47 limiti di spesa

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:
 - a) importo minimo pari 5.000,00 euro;
 - b) importo massimo pari a 100.000,00 euro.

CAPO VII – ACQUISIZIONE DI CONSULENZE PER L'INNOVAZIONE, LA QUALITÀ, LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI, L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ED IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E DELLE CONDIZIONI DEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 48 finalità e iniziative finanziabili

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera a), della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro.
2. Sono finanziabili le iniziative concernenti l'acquisizione di consulenze finalizzate:
 - a) alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o al miglioramento degli stessi, ivi compresa l'assistenza tecnico/manageriale, per favorire l'introduzione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica e l'eventuale deposito di brevetti per nuovi prodotti o nuovi processi produttivi;
 - b) alla realizzazione di sistemi aziendali di assicurazione e gestione della qualità certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
 - c) alla realizzazione di sistemi aziendali di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
 - d) alla realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente o di valutazioni ambientali certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
 - e) alla conformità dei prodotti a direttive comunitarie recepite in ambito nazionale.

Art. 49 spese ammissibili

1. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a), sono ammissibili le spese per consulenze esterne, riguardanti esclusivamente contenuti specialistici. La consulenza deve consentire un significativo apporto di tipo innovativo alle attività originali che l'impresa richiedente intende sviluppare.
2. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 48, comma 1, lettere b), c) e d), sono ammissibili le spese per le consulenze esterne compresi l'addestramento degli addetti, le prove di laboratorio e l'ottenimento della certificazione a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.
3. In relazione all'iniziativa di cui all'articolo 48, comma 1, lettera e), sono ammissibili le spese per le consulenze esterne, le prove di laboratorio o di tipo, finalizzate all'emissione della dichiarazione di conformità al modello che è stato oggetto dell'esame «CE» di tipo, rilasciato dall'organismo notificato o della dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali rilasciata dal costruttore.

4. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze di cui all'articolo 48, comma 2.

Art. 50 spese non ammissibili

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 49 ed, in particolare:

a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;

b) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali.

Art. 51 limiti di spesa

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;

b) importo massimo pari a 24.000,00 euro.

CAPO VIII – ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICAZIONE PER GLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

Art. 52 finalità e iniziative finanziabili

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera c bis), della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

2. In conformità alle disposizioni di cui al comma 1, sono finanziabili le iniziative concernenti l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 163/2006 e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»).

Art. 53 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese per l'ottenimento della qualificazione rilasciata da una delle società organismi di attestazione (SOA) autorizzate ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010.

2. È ammissibile il corrispettivo pagato alla SOA per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione e per il primo rinnovo, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010, anche nel caso in cui l'impresa non abbia beneficiato dell'incentivo per la qualificazione iniziale.

Art. 54 spese non ammissibili

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 53 e, in particolare:
 - a) spese relative ai rinnovi successivi al primo, alle variazioni di attestazione nonché alle verifiche triennali previste dalla vigente normativa in materia;
 - b) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali.

Art. 55 limiti di spesa

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:
 - a) importo minimo pari a 1.000,00 euro;
 - b) importo massimo pari a 15.000,00 euro.

CAPO IX – SUCCESSIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

Art. 56 finalità e iniziative finanziabili

1. In attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale finalizzati a favorire la successione dell'impresa artigiana.
2. Sono finanziabili le iniziative dirette a favorire la continuità delle imprese artigiane tramite successione tra l'imprenditore artigiano e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione stessa.
3. L'incentivo è concesso una sola volta per ciascuna impresa e per ciascun soggetto cedente o successore. A tal fine l'ufficio competente predispose una banca dati.

Art. 57 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per cedente, il titolare dell'impresa artigiana individuale che cede la propria impresa ovvero il socio o i soci imprenditori artigiani che cedono la propria quota societaria;
 - b) per successore:
 - 1) l'imprenditore individuale che acquisisce l'impresa artigiana dal cedente;
 - 2) il socio o i soci che acquisiscono la quota o le quote del socio o dei soci cedenti.

Art. 58 requisiti del cedente e del successore

1. Il cedente deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) l'impresa di cui è titolare, all'atto della cessazione o della modifica dell'assetto societario, è iscritta all'A.I.A. da almeno cinque anni;
 - b) essere titolare o socio dell'impresa da almeno cinque anni;
 - c) avere età superiore ad anni sessanta all'atto della cessazione dell'impresa o della cessione delle quote societarie. Tale requisito non è richiesto nei casi di successione per causa di morte e di successione per effetto di gravi malattie invalidanti, adeguatamente documentate, che comportino per il cedente l'impossibilità di svolgere qualsiasi proficuo lavoro all'interno dell'impresa.
2. Il successore deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere legato al cedente da un rapporto di parentela, di affinità entro il terzo grado o di collaborazione familiare, ovvero essere socio o dipendente dell'impresa del cedente da almeno due anni al momento della successione;
- b) aver acquisito dal cedente l'impresa individuale o, nel caso di società, tutte le quote societarie del socio o dei soci cedenti;
- c) rivestire la qualifica di imprenditore artigiano di cui all'articolo 8 della legge regionale 12/2002;
- d) avere, alla data di presentazione della domanda di contributo, età compresa tra i diciotto ed i cinquant'anni; nel caso in cui l'impresa del successore sia costituita in forma di società, la sua compagine sociale deve essere composta per almeno il 50 per cento da soci di età compresa tra i diciotto ed i cinquant'anni, i quali devono detenere la maggioranza delle quote sociali.

Art. 59 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) consulenze per l'innovazione aziendale ed in particolare per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o per il miglioramento degli stessi, ivi compresa l'assistenza tecnico/manageriale;
 - b) formazione del successore su argomenti attinenti l'attività dell'impresa;
 - c) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi l'installazione, gli allacciamenti e le opere murarie strettamente necessari, destinati alla produzione di beni o di servizi, al settore amministrativo contabile ed alla movimentazione dei prodotti;
 - d) acquisto di automezzi a condizione che gli stessi siano immatricolati come autocarri e dotati di non più di tre posti.
2. Sono ammissibili le spese per le opere murarie di cui al comma 1, lettera c) alle seguenti condizioni:
 - a) che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda di incentivo, sia di proprietà del richiedente o nella sua disponibilità, mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario;
 - b) che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e che il richiedente risulti in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività produttiva in essere.
3. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze di cui al comma 1, lettera a).

Art. 60 spese non ammissibili

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 59 e, in particolare:
 - a) le spese per l'acquisto di terreni e fabbricati, costruzione e ristrutturazione di fabbricati;
 - b) spese relative ad opere edili ed impiantistica per fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione o ad attività di vendita di prodotti;
 - c) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
 - d) spese per beni di consumo o di ordinario uso;
 - e) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
 - f) spese generali, trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa;
 - g) acquisto di beni usati o in leasing;
 - h) ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari.

Art. 61 limiti di spesa

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:
 - a) importo minimo pari a 5.000,00 euro;
 - b) importo massimo pari a 100.000,00 euro.

CAPO X – NUOVE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 62 finalità e iniziative finanziabili

1. In attuazione dell'articolo 61 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 6, al fine di sostenere la nascita di nuove imprese artigiane.
2. Sono finanziabili le seguenti iniziative per le spese sostenute nei ventiquattro mesi successivi all'iscrizione all'A.I.A. a condizione che la domanda di contributo sia presentata entro sei mesi dalla scadenza del predetto termine:
 - a) la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale strettamente inerenti all'attività d'impresa;
 - b) l'acquisizione di un piano di analisi e sviluppo aziendale;
 - c) le spese relative al salario netto relativo ai dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Art. 63 spese ammissibili

1. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 62, comma 2, lettera a), sono ammissibili le spese concernenti la quota di iscrizione al corso.
2. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 62, comma 2, lettera b), sono ammissibili le spese per consulenze esterne concernenti la stesura di un piano d'impresa comprendente l'analisi di fattibilità e la valutazione della validità tecnico-produttiva e finanziaria dell'iniziativa.
3. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 62, comma 2, lettera c), sono ammissibili le spese concernenti il salario netto relativo ai dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in proporzione ai mesi effettivi di prestazione lavorativa. Le frazioni di mese sono computate interamente qualora le giornate lavorative siano in numero pari o superiore a tredici.
4. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze di cui al comma 2.

Art. 64 spese non ammissibili

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 63 e, in particolare:
 - a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
 - b) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
 - c) spese generali, trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa;

d) spese per l'assunzione dei soci-dipendenti.

Art. 65 limiti di spesa

1. Sono ammesse a contributo le iniziative di cui all'articolo 62, comma 2, lettere a) e b) la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:
 - a) importo minimo pari a 1.500,00 euro;
 - b) importo massimo pari a 8.000,00 euro.
2. L'ammontare del contributo per le iniziative di cui all'articolo 62, comma 2, lettera c) è pari a:
 - a) 250 euro mensili per ciascun dipendente assunto a tempo pieno;
 - b) 150 euro mensili per ciascun dipendente assunto a tempo parziale.
3. Sono ammesse a contributo le iniziative di cui all'articolo 62, comma 2, lettera c) la cui spesa ammissibile per salario netto rientra nei seguenti limiti:
 - a) importo minimo riferito a ciascun dipendente assunto a tempo pieno: pari a 8.000,00 euro;
 - b) importo minimo riferito a ciascun dipendente assunto a tempo parziale: pari a 5.000,00 euro;
 - c) importo massimo complessivo pari a 100.000,00 euro.

CAPO XI – DISTRETTI ARTIGIANALI

Art. 66 finalità

1. In attuazione degli articoli 70 e 71 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede finanziamenti ai distretti artigianali per l'attuazione dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti medesimi.

Art. 67 individuazione dei distretti artigianali

1. Ai sensi e per le finalità di cui al presente regolamento, sono distretti artigianali i complessi produttivi costituiti prevalentemente da imprese artigiane ed aventi i seguenti requisiti:
 - a) il relativo ambito territoriale comprende uno o più comuni limitrofi;
 - b) le imprese artigiane interessate hanno sede legale o operativa nell'area di cui alla lettera a) e possiedono caratteristiche omogenee volte alla produzione, lavorazione, utilizzazione e commercializzazione di un prodotto che ne costituisce l'attività principale o prevalente;
 - c) il numero delle imprese artigiane di cui alla lettera b), rapportato al numero complessivo di imprese artigiane localizzate nello stesso territorio, è pari o superiore all'analogo rapporto nell'intero territorio regionale, moltiplicato per cinque;
 - d) il numero delle imprese artigiane di cui alla lettera b) rapportato alla popolazione residente nello stesso territorio è pari o superiore all'analogo rapporto nell'intero territorio regionale, moltiplicato per cinque;
 - e) il numero degli addetti occupati nelle imprese artigiane di cui alla lettera b), rapportato al numero degli addetti occupati nelle imprese artigiane localizzate nello stesso territorio, è pari o superiore all'analogo rapporto nell'intero territorio regionale, moltiplicato per cinque;
 - f) il numero degli addetti occupati nelle imprese artigiane di cui alla lettera b), rapportato al numero di addetti occupati complessivamente nelle attività manifatturiere dello stesso territorio, è pari o superiore all'analogo rapporto nell'intero territorio regionale moltiplicato per cinque.
2. I distretti artigianali non devono sovrapporsi territorialmente ai distretti industriali già istituiti dalla Giunta regionale ai sensi della vigente normativa.

Art. 68 istituzione dei distretti artigianali

1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 12 della legge regionale 12/2002 costituiti in prevalenza tra le imprese artigiane di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), o le organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2, della legge medesima, presentano domanda di istituzione di un distretto artigianale alla Direzione centrale attività produttive - Servizio marketing territoriale e promozione internazionale.
2. La domanda contiene l'elenco delle imprese interessate ed una relazione illustrativa delle caratteristiche produttive dell'area in cui si chiede di istituire il distretto.
3. I distretti artigianali sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il parere della struttura regionale competente in materia di statistica che verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c), d), e) ed f).

Art. 69 iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:
 - a) consulenze volte a migliorare le capacità tecnologiche, a favorire la ricerca e lo sviluppo dell'innovazione tecnologica;
 - b) consulenze volte al miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;
 - c) consulenze volte all'internazionalizzazione delle imprese ed alla penetrazione in nuovi mercati;
 - d) consulenze volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;
 - e) consulenze volte ad individuare strategie innovative di marketing, a promuovere e commercializzare le produzioni presenti nel distretto, a promuovere l'immagine dei distretti e dei loro prodotti;
 - f) consulenze volte al riutilizzo di materie prime nel processo produttivo.
2. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 800/2008, i costi ammissibili per le iniziative di cui al comma 1 corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.
3. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze di cui al comma 1.

Art. 70 spese non ammissibili

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 69 e, in particolare:
 - a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento del distretto, come la pubblicità, la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
 - b) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali.

Art. 71 limiti di spesa

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:
 - a) importo minimo pari a 10.000,00 euro;
 - b) importo massimo pari a 40.000,00 euro.

CAPO XII – ATTIVITÀ DI PRIMO IMPIANTO DEL CATA

Art. 72 finalità

1. In attuazione dell'articolo 72, comma 3 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi per l'attività di primo impianto al CATA costituito e autorizzato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Art. 73 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese per l'attività di primo impianto, ed in particolare:
 - a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di immobili adibiti o da adibire all'esercizio delle funzioni delegate;
 - b) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nei limiti massimi fissati dal decreto del Presidente della Regione 453/2005, per gli interventi di cui alla lettera a);
 - c) acquisto di attrezzature, anche informatiche nonché i relativi software;
 - d) acquisto di mobili, arredi e impianti necessari al funzionamento della struttura;
 - e) realizzazione delle pagine web di presentazione del CATA e dei servizi da esso erogati.
2. Sono inoltre finanziabili le spese per la frequenza di corsi di formazione del personale del CATA, finalizzata all'erogazione di servizi di assistenza allo start up ovvero alla predisposizione di business plan.

Art. 74 spese non ammissibili

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 73 e, in particolare:
 - a) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali.
 - b) spese generali;
 - c) acquisto di beni usati o in leasing;
 - d) spese per beni di consumo o di ordinario uso;
 - e) ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari.

Art. 75 limiti di spesa e intensità dell'aiuto

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:
 - a) importo minimo pari a 5.000,00 euro;
 - b) importo massimo pari a 125.000,00 euro.

TITOLO III – FINANZIAMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI SETTORE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI SETTORE

Art. 76 finalità

1. In attuazione dell'articolo 72 bis, comma 2 della legge regionale 12/2002 e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, il presente titolo disciplina i criteri e le modalità per l'attuazione del Programma annuale di settore, di cui all'articolo 77.

Art. 77 attività delegate al CATA e Programma annuale di settore

1. Ai sensi dell'articolo 72 bis, comma 1 della legge regionale 12/2002 è delegata al CATA l'attuazione del Programma annuale di settore di cui all'articolo 21, comma 3 della legge medesima.

2. La Regione assume a proprio carico gli oneri derivanti dall'esercizio della delega di cui al comma 1, secondo le procedure previste agli articoli da 79 a 84.

3. Il Programma annuale di settore, di seguito denominato Programma, comprende le seguenti aree di intervento:

a) progetti di animazione economica, finalizzati alla promozione delle opportunità offerte nel settore artigiano; i progetti comprendono attività dirette a fornire assistenza ed informazioni a imprenditori artigiani ed aspiranti imprenditori artigiani, intendendosi come tali le persone fisiche intenzionate ad avviare un'attività imprenditoriale di tipo artigianale;

b) progetti di incubatore d'impresa, finalizzati alla riduzione della mortalità delle nuove imprese artigiane, rafforzandole e sostenendole nel primo periodo di attività mediante l'offerta di servizi materiali ed immateriali;

c) progetti diretti a promuovere la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti artigiani; i progetti comprendono attività dirette a valorizzare ed a promuovere i prodotti dell'artigianato regionale, attraverso la partecipazione diretta del CATA, con l'eventuale collaborazione delle Camere di commercio, a fiere e manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale nonché l'organizzazione di mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni di interesse del settore a carattere regionale per la partecipazione delle imprese artigiane interessate;

d) progetti per studi, indagini e ricerche su temi di interesse del comparto artigiano o finalizzati all'analisi di fattibilità di progetti di sviluppo per particolari settori produttivi o ambiti territoriali, compresa l'istituzione di un eventuale osservatorio del settore.

Art. 78 gratuità ed universalità dei servizi pubblici, adeguatezza organizzativa

1. I servizi pubblici erogati nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 77, comma 3, lettere a), b) e c) non comportano alcun onere finanziario a carico dei soggetti destinatari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 90, comma 3.

2. L'offerta dei servizi pubblici è accessibile a tutti i soggetti indicati all'articolo 77, comma 3, lettere a), b) e c) che siano o meno associati alle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 12/2002.

3. Al fine di assicurare l'erogazione dei servizi pubblici di cui all'articolo 77, comma 3, lettere a), b) su tutto il territorio regionale, il CATA mette a disposizione dei soggetti destinatari le proprie sedi, infrastrutture e attrezzature in modo capillare, prevedendo l'istituzione di almeno uno sportello in ciascun capoluogo di provincia.

Art. 79 procedimento di approvazione del Programma

1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per la definizione del Programma, con particolare riferimento alla ripartizione in termini percentuali, delle risorse stanziare per l'anno successivo nel bilancio pluriennale, fra le aree di intervento di cui all'articolo 77, comma 3. Tali indirizzi sono formulati in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le associazioni di categoria di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 12/2002, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale di cui al comma 1, predispongono una relazione sugli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire con il Programma nonché, per ciascun progetto di cui all'articolo 77, comma 3, una scheda progettuale per ciascuna area di intervento indicante i progetti da realizzare nell'area di intervento medesima e, per ciascun progetto, il soggetto promotore, gli obiettivi da conseguire, le attività previste, i soggetti beneficiari, le date di avvio e conclusione, i costi preventivati per le singole voci di spesa, nonché il costo complessivo del progetto, al netto di eventuali finanziamenti erogati da altri soggetti, pubblici o privati.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno, la Commissione regionale per l'artigianato esamina la relazione e le schede progettuali di cui al comma 2 e propone all'Assessore competente il Programma per l'anno successivo.
4. Il Programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore medesimo, sentito il parere della Commissione consiliare competente. Entro quindici giorni dall'approvazione del Programma, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al CATA.
5. Le attività previste per la realizzazione degli obiettivi indicati nelle schede progettuali di cui al comma 2 possono essere integrate in relazione alle eventuali risorse sopravvenute in sede di variazioni di bilancio, previa approvazione della Commissione regionale per l'artigianato.

Art. 80 presentazione della domanda di finanziamento e avvio delle iniziative

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta approvazione del Programma, il CATA presenta la domanda di finanziamento alla Direzione centrale attività produttive – Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano, redatta nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo lo schema approvato dal Direttore centrale competente e disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato.
2. La domanda di finanziamento è corredata, in particolare, dalla seguente documentazione:
 - a) per ciascuna area di intervento, la scheda descrittiva di ogni singolo progetto che ne illustri le caratteristiche, gli obiettivi da conseguire, le finalità, le azioni programmate, i risultati attesi, la rilevanza dell'intervento e le date di avvio e conclusione dell'iniziativa;
 - b) per ciascuna area di intervento, il piano finanziario di ogni singolo progetto, con l'indicazione dei costi previsti suddivisi per voci analitiche di spesa, delle ore impiegate dal personale, delle eventuali quote di compartecipazione di terzi.
3. Ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale 7/2000, il responsabile del procedimento comunica al CATA:
 - a) l'ufficio competente in cui può prendere visione degli atti e trarne copia;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;
 - d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
 - e) i termini per la concessione del finanziamento, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione e per l'erogazione del finanziamento;
 - f) gli obblighi del beneficiario.
4. I dati di cui al comma 3 sono comunicati mediante nota informativa, pubblicata sul sito internet di cui al comma 1. La nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.

5. Il CATA avvia le iniziative in data successiva a quella di approvazione del Programma, ai sensi di quanto previsto all'articolo 10, comma 3.

Art. 81 istruttoria, concessione ed erogazione anticipata del finanziamento

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al CATA indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti.

3. Il finanziamento è concesso entro centoventi giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di stabilità e crescita.

4. L'Ufficio competente comunica tempestivamente al CATA la concessione del finanziamento, il termine e le modalità di rendicontazione.

5. Su richiesta del CATA, può essere disposta, nella misura massima del 70 per cento, l'erogazione anticipata del finanziamento concesso.

6. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 19 in materia di sospensione dei termini del procedimento.

7. Il divieto generale di contribuzione previsto all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi del personale impiegato dal Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane per l'attuazione del Programma annuale di settore di cui all'articolo 21, comma 3, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.

Art. 82 presentazione e modalità di rendicontazione della spesa, variazioni progettuali

1. Il CATA conclude le iniziative concernenti i progetti di cui all'articolo 77, comma 3, e presenta la rendicontazione delle spese entro il termine massimo di dodici mesi, decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione del finanziamento.

2. E' consentita una o più proroghe del termine, per una durata massima complessiva di sei mesi, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui al comma 1, sono comunque fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo.

3. La rendicontazione della spesa è redatta secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e pubblicato sul sito internet www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigiano e può riguardare uno o più progetti approvati con il Programma.

4. Per la rendicontazione delle spese il CATA presenta, in particolare:

a) la documentazione e le dichiarazioni indicate nello schema di cui al comma 3;

b) la relazione illustrativa dell'attività svolta ed i risultati raggiunti, con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;

c) la documentazione di spesa in originale ovvero copia non autenticata della documentazione di spesa, annullata in originale e corredata da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Ufficio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;

d) le coordinate bancarie per la liquidazione del finanziamento.

5. Con riferimento alle spese di personale, il CATA presenta:
 - a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante ed attestante l'elenco del personale impiegato e le ore lavorative dedicate da ciascun addetto per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 77, comma 3; il calcolo è effettuato mediante applicazione, al numero complessivo di ore dedicate da ciascun addetto, delle tariffe forfetarie indicate all'Allegato D;
 - b) un diario, nel quale sono annotate, per ciascun giorno, le ore ordinarie e straordinarie dedicate alle iniziative da ciascun addetto, la relativa qualifica nonché l'attività svolta.
6. Per spese del personale si intendono quelle riferite al personale dipendente del CATA assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ovvero quelle riferite al personale distaccato al CATA dalle Associazioni di categoria o dalle società di servizi ad esse collegate.
7. Le spese sostenute dal CATA non riguardanti il personale devono essere giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti di data compresa tra la data di avvio ed il termine ultimo di rendicontazione di cui al comma 1; la presentazione di fatture di data anteriore all'avvio dell'iniziativa ovvero di data successiva al termine ultimo di rendicontazione determina l'inammissibilità delle relative spese.
8. Il CATA è tenuto ad effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, tra la data di avvio dell'iniziativa ed il termine ultimo di rendicontazione di cui al comma 1. Il pagamento delle spese rendicontate effettuato prima dell'avvio dell'iniziativa ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione determina l'inammissibilità delle spese stesse.
9. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 6 e 7 concernenti le modalità di pagamento dei documenti di spesa.

Art. 83 variazioni progettuali

1. Il CATA è tenuto all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a finanziamento.
2. Le variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo relative alle singole voci di spesa, sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente all'Ufficio competente per l'eventuale approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Le variazioni sostanziali nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo sono approvate con deliberazione della Commissione regionale per l'artigianato.
3. Nel caso in cui le variazioni di cui al comma 2 comportino una variazione dei costi, sono ammesse compensazioni tra gli importi ammessi a finanziamento e riferiti alle singole aree di intervento di cui all'articolo 77, comma 3 o riferiti, nell'ambito dei singoli progetti approvati, alle singole iniziative o voci di spesa. Le compensazioni sono consentite in misura non superiore al 20 per cento.
4. Non sono ammissibili le variazioni non approvate ai sensi del comma 2.

Art. 84 liquidazione del finanziamento

1. L'Ufficio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del finanziamento. L'Ufficio competente può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione al CATA indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione l'Ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti.
4. Il decreto di liquidazione del finanziamento è emanato dall'Ufficio competente entro centottanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

Art. 85 obblighi del CATA

1. Il CATA, quale delegatario di funzioni pubbliche e beneficiario dei finanziamenti per l'attuazione del Programma è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) a quantificare e comunicare tempestivamente all'impresa beneficiaria i costi sostenuti ai sensi dell'articolo 5, comma 5;
- b) ad istituire una banca dati ai sensi dell'articolo 5, comma 6;
- c) ad avviare l'iniziativa in data successiva a quella di approvazione da parte della Giunta regionale del Programma annuale di settore, pena l'inammissibilità delle relative spese;
- d) a realizzare l'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a finanziamenti ed a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni all'iniziativa finanziata per l'eventuale approvazione, ai sensi dell'articolo 83;
- e) a rispettare i principi di gratuità, universalità e adeguatezza organizzativa di cui all'articolo 78;
- f) ad effettuare i controlli, anche a campione, così come disposto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai soggetti ai sensi dell'articolo 86, comma 1;
- g) a rispettare le tempistiche, salvo proroghe, relativamente alla presentazione della domanda di finanziamento, alla conclusione dell'iniziativa nonché alla presentazione della rendicontazione delle spese;
- h) a consentire ispezioni e controlli da parte dell'Amministrazione regionale.

2. Per l'acquisizione di beni e servizi in economia necessari alla realizzazione delle iniziative di cui al capo II del presente titolo, il CATA è tenuto ad osservare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 163/2006 e del relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 207/2010.

3. In relazione a quanto previsto al comma 2, il CATA è tenuto ad osservare, in particolare, i seguenti obblighi:

- a) ad applicare le disposizioni contenute nel Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n. 216/Pres;
- b) ad applicare le disposizioni contenute nel Regolamento concernente criteri e modalità per l'espressione della valutazione di congruità economica e tecnica e dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2009, n. 214/Pres;
- c) a rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). Tali obblighi non si applicano alle acquisizioni di beni e servizi effettuate in economia mediante amministrazione diretta e alle spese economali.

Art. 86 obblighi dei beneficiari e verifica dei requisiti

1. Le imprese artigiane, prima di beneficiare dei servizi prestati dal CATA e relativi all'incubatore d'impresa o alla partecipazione a mostre, fiere e altre manifestazioni a carattere regionale rilasciano al CATA medesimo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:

- a) che l'impresa non è in difficoltà, così come definita all'allegato A;
- b) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
- c) in termini sintetici, qualsiasi altro aiuto <<de minimis>> ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo del corrispettivo del servizio reso dal CATA, nonché ogni altro aiuto di importo limitato ricevuto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010;

- d) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003;
 - e) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Le imprese artigiane imputano il corrispettivo dei servizi di cui al comma 1, come aiuto <<de minimis>>, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
 3. Il CATA, prima di erogare i servizi relativi all'incubatore d'impresa o alla partecipazione a mostre, fiere e altre manifestazioni a carattere regionale verifica direttamente il possesso dei seguenti requisiti in capo all'impresa richiedente:
 - a) che l'impresa è iscritta all'A.I.A.;
 - b) che l'impresa richiedente i servizi di incubatore d'impresa è una nuova impresa artigiana, ai sensi dell'articolo 89, comma 2.

Art. 87 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, possono essere disposti dall'Amministrazione regionale ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 85.

CAPO II INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 88 iniziative finanziabili per l'attività di animazione economica, spese ammissibili e limite di spesa

1. Nell'ambito dei progetti di animazione economica, di cui all'articolo 77, comma 3, lettera a), sono finanziabili le iniziative dirette alla creazione di nuove attività imprenditoriali ed alla diffusione della cultura imprenditoriale del settore artigiano, attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche più rilevanti per l'attività d'impresa.
2. Per tale area di intervento le spese ammissibili attengono all'organizzazione dei servizi di sportello e all'attività informativa nei confronti degli aspiranti imprenditori artigiani e degli imprenditori artigiani, che possano contribuire alla massima diffusione e conoscenza delle opportunità esistenti nel settore, con particolare riferimento alla formazione professionale, alle agevolazioni pubbliche previste per il comparto, alla consulenza in merito alla fattibilità di avvio dell'attività imprenditoriale e relativa redditività, agli adempimenti burocratici necessari per l'avvio dell'attività, ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 12/2002.
3. Per i servizi informativi di sportello sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:
 - a) spese per il personale del CATA dedicato a tale servizio entro il limite massimo di 800 ore annuo per sportello;
 - b) spese generali nella misura del 5 per cento del totale delle spese ammissibili di cui alla lettera a);
 - c) spese per l'acquisizione di software destinati esclusivamente alla creazione o diffusione delle informazioni compresi i successivi aggiornamenti.
4. Per l'attività informativa sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:
 - a) spese per il personale del CATA per l'organizzazione di convegni, incontri e seminari mirati;
 - b) spese per il personale del CATA e per le prestazioni di terzi, strettamente attinenti la realizzazione degli eventi di cui alla lettera a) escluse le spese di vitto, alloggio e trasferta;
 - c) spese per la creazione e diffusione di bollettini, riviste, newsletter;
 - d) l'IVA qualora costituisca un costo non deducibile per il CATA.
5. Per lo svolgimento delle attività di animazione economica, il CATA mette a disposizione le proprie sedi, infrastrutture e attrezzature, senza alcun onere per l'Amministrazione regionale. Sono ammissibili le spese

per l'affitto dei locali per convegni, incontri e seminari a condizione che si svolgano in località nelle quali il CATA non dispone di idonee sedi.

6. Non sono finanziabili progetti di importo pari o superiore a euro 193.000 al netto dell'IVA.

Art. 89 iniziative finanziabili per l'attività di incubatore d'impresa, spese ammissibili, non ammissibili e limite di spesa

1. Nell'ambito dei progetti di incubatore d'impresa, di cui all'articolo 77, comma 3, lettera b), sono finanziabili le iniziative dirette a favorire il processo di sviluppo della nuova impresa artigiana, nella fase iniziale dell'esperienza professionale, attraverso un sistema integrato di attività.

2. Ai fini del presente articolo, per nuova impresa artigiana si intende l'impresa iscritta all'A.I.A. da non più di ventiquattro mesi. Tale requisito deve essere posseduto dall'impresa beneficiaria al momento della formalizzazione della richiesta di intervento al CATA, per l'attività di incubatore d'impresa.

3. Ciascun progetto rappresenta una modalità standardizzata di intervento del CATA nei confronti delle imprese beneficiarie e comprende una o più delle seguenti aree:

a) area dei servizi logistici, nell'ambito della quale il CATA mette a disposizione delle nuove imprese le proprie infrastrutture e attrezzature, alle condizioni di cui all'articolo 88, comma 5;

b) area dei servizi di orientamento che si concretizza nella realizzazione di colloqui strutturati che consentano all'impresa di verificare la fattibilità di progetti di investimento o di ricerca. Per quest'area sono finanziabili le spese per il personale del CATA dedicato a tale servizio entro il limite massimo di otto ore annue per impresa;

c) area dei servizi di assistenza allo start up, comprendente l'attività di tutoraggio nell'ambito della quale il CATA fornisce assistenza o consulenza alla neo-costituita impresa, con particolare riguardo alle problematiche connesse con l'avvio dell'attività. Per quest'area sono finanziabili le seguenti spese di consulenza prestate direttamente dal personale del CATA entro il limite massimo di ventiquattro ore annue per impresa:

1) per check-up della struttura aziendale per raccogliere informazioni precise sulla salute dell'impresa e valutare la sua capacità di reazione a circostanze future ovvero per l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi o per l'ottimizzazione della logistica dei processi;

2) in materia di ricerca di finanziamenti, di marketing, di controllo di gestione;

3) per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro;

4) per migliorare gli standard di sicurezza di macchinari, impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo;

d) area dei servizi progettuali, comprendente la predisposizione di un business plan inteso come documento che individua in maniera sintetica ed esaustiva i contenuti del progetto imprenditoriale. Per quest'area sono finanziabili le spese di consulenza prestate direttamente dal personale del CATA per la realizzazione del business plan entro il limite massimo di sedici ore annue per impresa.

4. Non sono finanziabili le consulenze aventi ad oggetto la gestione ordinaria dell'impresa beneficiaria nella fase successiva all'avvio dell'esecuzione del progetto imprenditoriale; per fase successiva all'avvio dell'esecuzione del progetto si intendono i sei mesi successivi alla data di inizio dello stesso.

5. Non sono finanziabili progetti di importo pari o superiore a euro 193.000 al netto dell'IVA.

Art. 90 iniziative finanziabili per promuovere la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti artigiani, spese ammissibili e limite di spesa

1. Nell'ambito dei progetti diretti a promuovere la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti artigiani di cui all'articolo 77, comma 3, lettera c) sono finanziabili le seguenti iniziative:

- a) partecipazione diretta del CATA e, eventualmente, delle Camere di commercio, a fiere, mostre e altre manifestazioni a carattere nazionale o estero;
 - b) partecipazione di imprese artigiane a mostre, fiere e altre manifestazioni a carattere regionale organizzate o partecipate dal CATA.
2. Per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili esclusivamente le seguenti spese sostenute dal CATA per la partecipazione alla manifestazione fieristica :
- a) tassa di iscrizione e spese per affitto delle aree espositive;
 - b) spese di personale per l'organizzazione e il coordinamento dell'evento;
 - c) spese per l'allestimento degli stands;
 - d) spese per promuovere la commercializzazione e valorizzazione dei prodotti artigiani, quali cataloghi, brochure e volantini e relative consulenze di progettazione;
 - e) spese per servizi di hostess e di interpretariato;
 - f) spese di viaggio per un numero massimo di due funzionari del CATA.
3. Per le iniziative di cui al comma 1, lettera b) sono finanziabili le seguenti spese, nella misura massima dell'80 per cento:
- a) tassa di iscrizione e spese per affitto delle aree espositive;
 - b) spese di personale per l'organizzazione e il coordinamento dell'evento;
 - c) spese per l'allestimento degli stands;
 - d) spese per promuovere la commercializzazione e valorizzazione dei prodotti artigiani, quali cataloghi, brochure e volantini e relative consulenze di progettazione;
 - e) spese per assicurazioni;
 - f) spese per allacciamenti temporanei per acqua, luce e telefono, spese postali e di cancelleria, spese per diritti.
4. Non sono finanziabili progetti di importo pari o superiore a euro 193.000 al netto dell'IVA.

Art. 91 iniziative finanziabili per studi, indagini e ricerche, spese ammissibili e limite di spesa

1. Nell'ambito dei progetti per studi, indagini e ricerche di cui all'articolo 77, comma 3, lettera d) sono finanziabili le seguenti iniziative:
- a) studi, indagini e ricerche su temi di interesse del comparto artigiano, compresa l'eventuale istituzione di un osservatorio del settore artigiano;
 - b) analisi di fattibilità di progetti di sviluppo per particolari settori produttivi o ambiti territoriali.
2. Per le iniziative di cui al comma 1 sono finanziabili le spese per il personale del CATA dedicato esclusivamente alla realizzazione di tali attività nonché le spese per consulenze e incarichi professionali e le spese per l'eventuale presentazione dei risultati degli studi, indagini, ricerche e analisi di fattibilità di progetti di sviluppo per particolari settori produttivi o ambiti territoriali.
3. Non sono finanziabili progetti di importo pari o superiore a euro 193.000 al netto dell'IVA.

TITOLO IV – FINANZIAMENTI ALL'ENTE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO

CAPO I FINANZIAMENTI ALL'ENTE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO

Art. 92 finalità

1. In attuazione dell'articolo 68 bis, comma 2, della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede finanziamenti all'EBIART, ad integrazione delle risorse destinate al <<Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti>>.

Art. 93 iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono finanziabili le iniziative che l'EBIART attua a valere sul <<Fondo di sostegno al reddito per le imprese artigiane in crisi ed i loro dipendenti>>, nelle ipotesi e con le modalità disciplinate nello statuto e nel regolamento dell'Ente.

2. In relazione alle iniziative di cui al comma 1, sono ammissibili:

- a) le spese relative al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti delle aziende in crisi;
- b) le spese relative al sostegno al reddito degli imprenditori artigiani, titolari di aziende fino a quattordici dipendenti, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

Art. 94 intensità del finanziamento

1. L'intensità del finanziamento è pari all'80 per cento delle spese ammissibili, per ciascuna delle iniziative finanziabili.

Art. 95 concessione ed erogazione anticipata del finanziamento

1. L'EBIART, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta per ciascuna delle iniziative ammissibili ai sensi dell'articolo 92, domanda di finanziamento redatta nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo lo schema approvato dal Direttore centrale competente e disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato.

2. La domanda di finanziamento è corredata, in particolare dalla seguente documentazione:

- a) copia degli eventuali atti di modifica all'atto costitutivo, allo statuto ed al regolamento concernente gli interventi di sostegno al reddito delle aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti;
- b) relazione illustrativa dell'attività di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti, realizzata nell'anno precedente;
- c) spesa stimata per ciascuna delle iniziative ammissibili ai sensi dell'articolo 93 parametrata al numero e all'entità degli accordi che presumibilmente verranno sottoscritti nell'anno in corso.

3. Il finanziamento è concesso entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio competente.

4. L'EBIART può richiedere l'erogazione anticipata dei finanziamenti nella misura del 70 per cento dell'importo concesso per l'anno in corso, sulla base del numero e dell'entità degli accordi già liquidati dall'Ente alla data della richiesta.

Art. 96 presentazione della rendicontazione e liquidazione del finanziamento

1. Il termine massimo per la presentazione della rendicontazione è di dodici mesi, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

2. È consentita la richiesta di proroga del termine purché sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui al comma 1, sono comunque fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo.
3. La rendicontazione della spesa è redatta secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e pubblicato sul sito internet www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigiano.
4. La rendicontazione è costituita, in particolare, dall'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa, da una relazione illustrativa concernente numero ed entità degli accordi sottoscritti nell'anno cui si riferisce il decreto di concessione e da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'EBIART attestante il rispetto della normativa, degli accordi di settore e del regolamento dell'EBIART.
5. Trovano applicazione le seguenti disposizioni generali:
 - a) l'articolo 11, commi 3 e 4 in materia di nota informativa;
 - b) l'articolo 12, commi 1, 4 e 5 in materia di istruttoria delle domande di finanziamento;
 - c) l'articolo 17, commi 6 e 7 in materia di modalità di pagamento;
 - d) l'articolo 18, commi da 1 a 5 e 8 in materia di liquidazione del finanziamento concesso;
 - e) l'articolo 19 in materia di sospensione dell'erogazione del finanziamento;
 - f) l'articolo 20 in materia di sospensione ed interruzione dei termini.

Art. 97 obblighi dell'EBIART

1. L'EBIART è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) comunicare all'Amministrazione regionale le eventuali modifiche al proprio statuto e regolamento ovvero ai parametri e requisiti formali ivi indicati per gli interventi di sostegno;
 - b) a comunicare alle imprese beneficiarie degli interventi di sostegno di cui all'articolo 93, comma 2, lettera b) che l'aiuto è erogato secondo la regola <<de minimis>>;
 - c) ad istituire una banca dati ai sensi dell'articolo 5, comma 7;
 - d) ad effettuare i controlli, anche a campione, così come disposto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi dell'articolo 98, comma 1;
 - e) a rispettare le tempistiche, salvo proroghe, relativamente alla presentazione della domanda di finanziamento, alla conclusione dell'iniziativa nonché alla presentazione della rendicontazione delle spese;
 - f) a consentire ispezioni e controlli da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 98 obblighi delle imprese beneficiarie

1. Le imprese artigiane prima di beneficiarie degli interventi di cui all'articolo 93, comma 2, lettera b), rilasciano all'EBIART una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:
 - a) che l'impresa è iscritta all'A.I.A.;
 - b) che l'impresa non è in difficoltà, così come definita all'allegato A;
 - c) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
 - d) in termini sintetici, qualsiasi altro aiuto <<de minimis>> ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, nonché ogni altro aiuto di importo limitato ricevuto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010;
 - e) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003;

f) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Art. 99 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, possono essere disposti ispezioni e controlli dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 97.

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 100 procedimenti in corso

1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.

Art. 101 rinvii

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 12/2002.
2. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 102 abrogazioni

1. Sono abrogati, in particolare:
 - a) gli articoli da 28 a 32, da 52 a 115 e 119 del decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano);
 - b) il decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 66 (Regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3 quater dell'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato));
 - c) il decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 347 (Modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 066/Pres. (Regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3 quater dell'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato))).

Art. 103 norme transitorie e finali

1. Tutti i riferimenti normativi alle disposizioni regolamentari abrogate ai sensi dell'articolo 102 si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente Regolamento.

2. In sede di prima applicazione, la presentazione delle domande al CATA per accedere ai seguenti incentivi è consentita dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento:

- a) incentivi per l'adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo I;
- b) incentivi per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui al titolo II, capo II;
- c) incentivi per mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al titolo II, capo III;
- d) incentivi per il commercio elettronico di cui al titolo II, capo IV;
- e) incentivi per le imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V.

3. In sede di prima applicazione, la presentazione delle domande alle Camere di commercio per accedere ai seguenti incentivi è consentita dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento:

- a) incentivi per l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI;
- b) incentivi per l'acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VII;
- c) incentivi per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al titolo II, capo VIII;
- d) incentivi per la successione d'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX;
- e) incentivi per le nuove imprese artigiane, iscritte all'A.I.A. da meno di ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda di incentivo, di cui al titolo II, capo X.

4. In sede di prima applicazione, per l'approvazione del Programma annuale di settore la Commissione regionale per l'artigianato propone all'Assessore competente il Programma medesimo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1.

5. Il presente Regolamento resta in vigore nei limiti previsti dall'articolo 5 paragrafo 3 e dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006 in riferimento agli aiuti <<de minimis>> di cui all'articolo 5, e nei limiti previsti dagli articoli 44, paragrafo 3 e dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 800/2008, in riferimento agli aiuti in esenzione di cui all'articolo 6.

Art. 104 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Campo di applicazione Reg. (CE) n. 1998/2006

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:
 - a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
 - b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - e) aiuti alle imprese in difficoltà.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
 - a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
 - c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:
 - a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004

1. È considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento

esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,

b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,

c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

Campo di applicazione Reg. (CE) n. 800/2008

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008, articoli 1 e 2

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:
 - a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;
 - b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:
 - a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli. Per «prodotti agricoli» si intendono, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 22 del regolamento (CE) n. 800/2008:
 - 1) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - 2) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
 - 3) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
 - c) alle imprese attive nel settore carbonifero.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008, non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà. Per imprese in difficoltà si intende, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento medesimo, una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 - b) qualora, se si tratta di società in cui almeno alcuni soci abbiano responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 - c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza.
4. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 23 e 24 del regolamento (CE) n. 800/2008, si intende per:
 - a) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
 - b) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo, allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati.

Elenco dei Comuni di Montagna in fascia C

Comune	Prov	Zona montana di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002
Ampezzo	UD	
Arta Terme	UD	
Attimis	UD	in fascia C i centri abitati di Porzus, Subuit e Cancellier
Cercivento	UD	
Chiusaforte	UD	
Comeglians	UD	
Dogna	UD	
Drenchia	UD	
Enemonzo	UD	in fascia C i centri abitati di Fresis, Maiaso, Tartisnis e Colza
Faedis	UD	in fascia C i centri abitati di Canebola e Valle
Forgaria nel Friuli	UD	in fascia C il centro abitato di Monte Prat
Forni Avoltri	UD	
Forni di Sopra	UD	
Forni di Sotto	UD	
Grimacco	UD	
Lauco	UD	
Ligosullo	UD	
Lusevera	UD	
Malborghetto Valbruna	UD	
Moggio Udinese	UD	
Montenars	UD	
Nimis	UD	in fascia C i centri abitati di Chialminis, Monte Prato e Borgo di Mezzo
Ovaro	UD	
Paluzza	UD	
Paularo	UD	
Pontebba	UD	
Prato Carnico	UD	
Preone	UD	
Prepotto	UD	in fascia C il centro abitato di Castemonte
Pulfero	UD	
Ravaschetto	UD	

Raveo	UD	in fascia C il centro abitato di Raveo
Resia	UD	
Comune	Prov	Zona montana di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002
Resiutta	UD	
Rigolato	UD	
San Leonardo	UD	in fascia C il centro abitato di Iainich
San Pietro al Natisone	UD	in fascia C il centro abitato di Costa
Sauris	UD	
Savogna	UD	
Socchieve	UD	
Stregna	UD	
Sutrio	UD	
Taipana	UD	
Tarvisio	UD	
Tolmezzo	UD	in fascia C i centri abitati di Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova e Lorenzaso
Torreano	UD	in fascia C i centri abitati di Masarolis, Reant e Tamoris
Treppo Carnico	UD	
Verzegnis	UD	
Zuglio	UD	in fascia C i centri abitati di Fielis e Sezza
Andreis	PN	
Aviano	PN	in fascia C i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto
Barcis	PN	
Caneva	PN	in fascia C il centro abitato di La Crosetta
Cimolais	PN	
Claut	PN	
Clauzetto	PN	
Erto e Casso	PN	
Frisanco	PN	
Tramonti di Sopra	PN	
Tramonti di Sotto	PN	
Vito d'Asio	PN	

Allegato D
(Riferito all'articolo 82, comma 5, lettera a))

TARIFFA FORFETTARIA ORARIA
Spese per il personale

Personale del CATA dedicato al progetto	
QUALIFICA	COSTO ORARIO
1) Personale inquadrato con il contratto di dirigente	euro 32,00
2) Personale inquadrato con la qualifica di quadro	euro 21,00
3) Personale inquadrato con la qualifica di impiegato	euro 20,00

VISTO: IL PRESIDENTE